

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate, tributarie e patrimoniali, di competenza del Comune di Bocchigliero, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 23, 53 e 97 della Costituzione e della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. La definizione agevolata è misura straordinaria finalizzata a incrementare la riscossione di crediti di difficile esazione, ridurre il contenzioso e consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione, nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e il regolamento generale delle entrate comunali, in quanto compatibili.

Art. 2 – Atti e debiti definibili

1. Possono essere definiti, con le modalità del presente Regolamento, i debiti relativi alle entrate tributarie e patrimoniali del Comune (a titolo esemplificativo IMU, TASI, TARI, canone unico patrimoniale, servizio idrico, fognatura e depurazione), riferiti ad annualità dal 1° gennaio 2000 in poi, risultanti da:
    a. avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti titolo esecutivo, per decorso del termine utile per la proposizione del ricorso, entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento;

   b. ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, non applica il limite temporale del 31 dicembre 2023 previsto per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione: tale limite resta riferito esclusivamente ai carichi di cui all'art. 3.
3. Il debito è definito con il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale (tributo o entrata patrimoniale) e di rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese per le procedure esecutive e cautelari. Non sono dovute le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora e di dilazione, e gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019.
4. È ammessa la definizione anche di uno solo dei debiti compresi nel medesimo atto.
5. Sono esclusi dalla definizione:
   a. i debiti relativi a carichi affidati all'agente della riscossione alla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 3;
   b. i debiti già integralmente estinti;
   c. i debiti risultanti da avvisi di accertamento divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento, ancorché notificati prima, e da ingiunzioni emesse dopo tale data;
   d. le somme dovute a seguito di condanna pronunciata dalla Corte dei conti;
   e. gli avvisi di pagamento ordinari, le fatture, i solleciti e le diffide che non costituiscono avviso di accertamento esecutivo o ingiunzione di pagamento.

Art. 3 – Carichi affidati all'agente della riscossione

1. I debiti relativi a carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono esclusi dalla definizione disciplinata dal presente Regolamento, qualunque sia la data di affidamento.
2. Per i carichi affidati entro il 31 dicembre 2023 resta ferma la possibilità, per il debitore, di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla Legge n. 199/2025 per i carichi affidati all'agente della riscossione, nei termini e con le modalità da essa stabiliti, presentando istanza all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
3. Il Comune non procede a discarichi o sospensioni di carichi già affidati al fine di consentirne la definizione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 4 – Istanza di adesione, comunicazione delle somme e pagamento

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione presenta istanza, a pena di decadenza, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Il termine può essere differito, per una sola volta e per non oltre sessanta giorni, con deliberazione della Giunta comunale, dandone notizia con avviso pubblico.
2. L'istanza è presentata a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del Comune (protocollo.bocchigliero@asmepec.it), mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo o con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nell'istanza il debitore indica gli atti e i singoli debiti che intende definire, la scelta del pagamento in unica soluzione o rateale e, in modo esaustivo, gli eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti medesimi, ai sensi dell'art. 9.
4. L'istanza può essere integrata o sostituita entro il termine di cui al comma 1.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio comunica al debitore, a mezzo PEC o raccomandata, l'ammontare complessivo delle somme dovute, l'importo e la scadenza delle singole rate, ovvero il motivato diniego.
6. Il pagamento in unica soluzione è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.
7. Il pagamento rateale è ammesso per somme dovute superiori a euro 300,00, in un numero massimo di diciotto rate mensili di pari importo, ciascuna non inferiore a euro 50,00. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
8. I pagamenti sono effettuati con le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 5 (pagoPA o modello F24 per le entrate tributarie).

Art. 5 – Effetti della presentazione dell'istanza

1. A seguito della presentazione dell'istanza, relativamente ai debiti che ne sono oggetto:
    a. sono sospesi, fino alla scadenza dell'unica soluzione o della prima rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere;
    b. il Comune non può avviare nuove procedure esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell'istanza;
    c. non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo o sia stata presentata

istanza di assegnazione, ovvero sia stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;

d. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

2. Il debitore non è considerato inadempiente, ai fini dei rapporti con il Comune, per i debiti oggetto di istanza, fino alla scadenza dell'unica soluzione o della prima rata.

Art. 6 – Debiti parzialmente pagati o rateizzati

1. Possono essere definiti anche i debiti per i quali il pagamento sia stato effettuato in parte o sia in corso una dilazione, purché rientranti nell'art. 2.
2. Ai fini della determinazione dell'importo dovuto si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e di spese di cui all'art. 2, comma 3. Le somme versate a titolo di sanzioni, interessi e oneri restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. Se le somme già versate a titolo di capitale e spese risultano pari o superiori a quanto dovuto per la definizione, il debito si intende definito senza ulteriori versamenti e senza diritto a rimborso dell'eccedenza.

Art. 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato o insufficiente pagamento dell'unica soluzione o di una delle rate, ovvero di pagamento effettuato con ritardo superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza, la definizione non produce effetti.
2. In tal caso riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e il Comune prosegue l'attività di riscossione per l'intero importo originariamente dovuto, comprensivo di sanzioni, interessi e oneri; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto.
3. La decadenza dalla definizione comporta la decadenza da ogni dilazione eventualmente sospesa ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 – Funzionario responsabile e controlli

1. Il procedimento è curato dal Funzionario responsabile dell'entrata cui si riferisce il debito, che adotta gli atti di accoglimento o di diniego, determina le somme dovute e verifica i pagamenti.

2. Le dichiarazioni rese nell'istanza sono soggette a controllo ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazione non veritiera la definizione non produce effetti, ferme le ulteriori conseguenze di legge.
3. Il Funzionario responsabile può richiedere al debitore integrazioni documentali; la richiesta sospende il termine di cui all'art. 4, comma 5, fino alla data di ricezione delle integrazioni.

Art. 9 – Giudizi pendenti

1. Nell'istanza il debitore indica, in modo esaustivo, i giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti che intende definire e assume l'impegno a rinunciarvi.
2. La mancata indicazione di un giudizio pendente rende inefficace la definizione relativamente al debito oggetto di quel giudizio.
3. Il pagamento dell'unica soluzione o della prima rata comporta l'estinzione del giudizio a spese compensate, su istanza di parte, previa produzione della documentazione attestante la definizione.
4. In caso di decadenza ai sensi dell'art. 7, l'atto impugnato diviene definitivo e il giudizio non può essere riassunto per i medesimi debiti.

Art. 10 – Informazione e pubblicità

1. Il Comune dà notizia dell'adozione del presente Regolamento mediante pubblicazione sul sito istituzionale, avviso pubblico e ogni altra forma ritenuta idonea, rendendo disponibile il modello di istanza entro dieci giorni dall'entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bocchigliero.
2. La data di entrata in vigore costituisce il termine di riferimento per l'individuazione degli atti definibili di cui all'art. 2, comma 1, e la decorrenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 4, comma 1.

COMUNE DI BOCCHIGLIERO – Provincia di Cosenza. Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. …… del ……. Adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.